

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 199

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
per gli interventi di lieve entità»

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400
e dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 marzo 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 115/10

Roma 17 MAR. 2010

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009.

Giuseppe Schifani
h.c.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni) prevede che, con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.

Il regolamento deve essere informato a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del regolamento di delegificazione trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio: data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di *lieve entità*.

La conseguenza è, spesso, la congestione degli uffici degli enti locali, e "a cascata" delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Allo scopo di definire una disciplina più agile per gli interventi "minori" è stato costituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un apposito Gruppo di lavoro composto da esponenti dell'Ufficio legislativo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Il Gruppo ha operato su due direttrici complementari:

- 1) l'individuazione di un elenco di tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità";
- 2) la definizione di una procedura più *breve* (relativamente alla tempistica) e più *semplice* per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione.

Il Gruppo di lavoro ha predisposto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, con il quale sono state complessivamente definite tre dici semplificazioni, che vengono indicate nell'illustrazione dell'articolato.

E' da sottolineare che lo schema di dPR è il risultato di una elaborazione congiunta e paritaria con le regioni e gli enti locali, e tiene conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della prioritaria finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Si rappresenta inoltre che nel corso dell'elaborazione congiunta dello schema di dPR è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare – da un lato – la disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi non di lieve entità e – dall'altro – a specificare meglio le attività esonerate dalla previa autorizzazione paesaggistica.

In tal modo si perverrà gradualmente ad una ponderata razionalizzazione dell'intero sistema di gestione amministrativa dei vincoli paesaggistici.

Lo schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato, il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'elenco dei tipi di interventi qualificati di lieve entità è allegato al provvedimento.

L'elenco dà certezza e uniformità, su tutto il territorio nazionale, in ordine a quali siano gli interventi qualificati lievi. Risultano compresi tra quelli di lieve entità ben quarantadue tipi di interventi che hanno un'incidenza visibile sul paesaggio e che, si stima, costituiscono circa il 75% del totale (**1^a semplificazione**).

Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il **Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale.

E' previsto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica (2^a semplificazione).

Viene pertanto esclusa l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 – che disciplina la documentazione ordinariamente necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche – fatta eccezione per la scheda, allegata al suddetto provvedimento, da utilizzare per la presentazione dell'istanza.

L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito (**3^a semplificazione**).

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi.

Il termine si riduce a 30 giorni in caso di provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento) (4ª semplificazione).

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata.

E' previsto innanzitutto uno screening immediato delle istanze di autorizzazione ricevute, al fine di verificare, e quindi comunicare agli interessati, se l'intervento è soggetto ad autorizzazione ordinaria o, invece, semplificata (se rientra tra quelli di "lieve entità"), oppure se è esonerato ai sensi dell'art. 149 del Codice dall'autorizzazione (5ª semplificazione).

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, essendo inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se comunque l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui l'intervento è in contrasto con la disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. (6ª semplificazione).

In caso di esito positivo della "verifica urbanistica", si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (comune o, in qualche caso, provincia o regione) esprime valutazione negativa la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio (7ª semplificazione).

In questo caso, solo nel caso in cui l'interessato lo richieda, il soprintendente è chiamato ad esprimersi. In questo caso decide direttamente, con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza "ripassare" la pratica all'amministrazione locale (8ª semplificazione).

In caso, invece, di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente.

Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando per relationem (9ª semplificazione).

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale) il soprintendente rigetta direttamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale (10ª semplificazione).

Trattandosi di interventi di lieve entità il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, alla sola condizione che l'area interessata sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio (11ª semplificazione).

L'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi "maggiori" (12ª semplificazione).

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lieve entità degli interventi - il parere delle

Commissioni locali per il paesaggio (13^a semplificazione).

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, non comportanti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, volte ad assicurare il sollecito esame delle istanze.

In particolare è previsto che presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le regioni possano promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

L'articolo 7, infine, prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica recate dall'articolo 146 del Codice. Al riguardo si rappresenta che le predette disposizioni - relative ad interventi ordinari ossia non di lieve entità - entreranno in vigore il 1° gennaio 2010 essendo attualmente tale procedimento disciplinato secondo il regime transitorio dettato dall'articolo 159 del Codice medesimo.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministro per i beni e le attività culturali.

Titolo: Schema di regolamento concernente “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Indicazione del referente dell’amministrazione proponente: dott.ssa Simonetta Bombardi, funzionario dell’Ufficio legislativo del Ministro per i beni e le attività culturali - Tel. 06672975 (e-mail: sbombardi@beniculturali.it).

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi “di lieve entità”, ossia che non comportino rilevante impatto sul paesaggio, nonché ad individuare, in maniera univoca, le diverse tipologie dei predetti interventi.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla previsione recata dall’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il provvedimento si colloca altresì nell’ambito degli interventi volti a realizzare la priorità politica dell’Amministrazione “*Promuovere la cultura della tutela, del recupero e della riqualificazione del paesaggio; recuperare i paesaggi compromessi e degradati e le aree industriali dismesse*” individuata dalla direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa all’anno 2009 e connessa alla Missione di Governo 4 “*Modernizzare i servizi ai cittadini (sanità, scuola, università, ricerca, cultura e ambiente)*”.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni di seguito elencate:

- decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765”, ed in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera A, relativamente all’indicazione delle zone territoriali omogenee escluse dall’applicazione del regolamento in esame;

- articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, che rinvia ad un regolamento di delegificazione la definizione di procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità;
- articolo 136 del predetto Codice, come modificato da ultimo dal citato decreto legislativo n. 63 del 2008, che individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, sottratte pertanto all'applicazione del regolamento in esame;
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, ed in particolare gli articoli 7, 17 e 18 relativamente alle strutture ministeriali competenti in materia di paesaggio.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza diretta su leggi e regolamenti vigenti, ma prevede, all'articolo 2, comma 2, l'esclusione dell'applicazione alle autorizzazioni semplificate per interventi di lieve entità delle disposizioni recate dal sopra citato D.P.C.M. 12 dicembre 2005, fatta eccezione per la scheda tipo utilizzabile per la presentazione dell'istanza.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si pone in linea con i principi dettati dall'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio e dall'articolo 97 relativamente al buon andamento ed alla imparzialità dell'amministrazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e si pone in conformità al riparto di potestà legislativa in materia di paesaggio delineata dall'articolo 117 della Costituzione.

Come già evidenziato nella relazione illustrativa, il provvedimento, che dovrà essere sottoposto all'esame della Conferenza unificata, è il risultato di un lavoro congiunto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le rappresentanze delle autonomie regionali e locali.

- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento realizza un giusto bilanciamento tra i principi di sussidiarietà verticale, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, operando una corretta allocazione delle competenze amministrative ai più adeguati livelli territoriali (e organizzativi) di governo.

- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione; lo strumento della delegificazione è stato pienamente utilizzato ai fini della semplificazione procedurale.

- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Nessuna segnalazione sul punto.

PARTE II . CONTESTO NORMATIVO. COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in atto procedure d'infrazione comunitarie sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Non si rilevano profili d'incompatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. Per quanto concerne l'ambito europeo (ma non strettamente comunitario) si rappresenta che il provvedimento realizza i principi contenuti nella Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dall'Italia con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non vengono introdotte dal testo nuove definizioni normative. Nell'allegato, che individua le tipologie di interventi di lieve entità, si è fatto ricorso alla terminologia tecnica utilizzata dagli operatori di settore, al fine di garantire univocità descrittiva ed interpretativa.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si segnalano effetti abrogativi impliciti.

- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il testo non introduce disposizioni aventi gli effetti indicati in titolo.

- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio la disciplina dettata dal regolamento in esame è immediatamente applicabile presso le regioni a statuto ordinario, mentre per le regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano è prevista, entro 180 giorni, l'adozione delle norme necessarie per conformare i procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata ai criteri del regolamento medesimo.

E' inoltre previsto che le soprintendenze del Ministero e le Regioni adottino misure di tipo organizzativo al fine di garantire il sollecito esame delle istanze, misure non comportanti, comunque, alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non si hanno segnalazioni al riguardo.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca la disciplina in materia di beni paesaggistici.

La suddetta disciplina è stata oggetto di rivisitazione in occasione delle modifiche apportate al Codice, rispettivamente, dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

L'articolo 146 del Codice reca in particolare le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Al riguardo, si rappresenta che le suddette disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010, essendo attualmente il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica disciplinato secondo il regime transitorio di cui all'articolo 159 del Codice medesimo.

Il comma 9 dell'articolo 146 prevede che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

Si proceduto pertanto alla definizione dello schema regolamentare di cui sopra, prevedendo un'entrata in vigore contestuale a quella delle disposizioni dettate dall'articolo 146 del Codice relativamente al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Nel regime vigente (transitorio di cui all'articolo 159 del Codice) dell'autorizzazione paesaggistica si riscontrano criticità con riguardo alla previsione dell'annullamento ministeriale successivo limitato ai soli profili di legittimità. Il regime ordinario dell'articolo 146 consentirà invece una fattiva collaborazione tra le autonomie locali e le soprintendenze ministeriali nella valutazione di merito della compatibilità paesaggistica. In tale contesto assume particolare importanza il regolamento in esame che prevede ampio ricorso alle semplificazioni procedurali per gli interventi definiti di lieve entità.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento risponde a specifiche esigenze di snellire il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi "minori", non comportanti rilevanti impatti sul paesaggio (che rappresentano il 75% del totale), e di fornire una elencazione precisa ed esaustiva degli interventi considerati di lieve entità, al fine di garantire uniformità di applicazione delle procedure su tutto il territorio nazionale. Le suddette esigenze sono emerse a livello interno dell'amministrazione nonché rappresentate dalle autonomie regionali e locali.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'intervento normativo consentirà in particolare di:

- non gravare il procedimento autorizzatorio per interventi di lieve entità con passaggi procedurali lunghi e complessi;
- fornire risposte più immediate alle istanze dei cittadini, ricorrendo alla semplificazione documentale ed all'uso della telematica;
- individuare figure professionali ed uffici, specificamente dedicati a tale tipologia di procedimenti;
- rafforzare l'azione di tutela paesaggistica, in relazione ad interventi "maggiori" che possono incidere fortemente sul paesaggio nazionale.

Con la direttiva generale annuale del Ministro e con gli altri atti di indirizzo potranno essere assegnati alle strutture ministeriali competenti in materia gli specifici obiettivi il cui grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato mediante l'applicazione di indicatori di risultato e d'impatto.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Principali destinatari degli effetti del provvedimento sono tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La definizione dei criteri di semplificazione e degli interventi di lieve entità è stata operata in stretta sinergia tra il Ministero per i beni e le attività culturali le rappresentanze delle autonomie regionali e locali, in virtù dell'attività condotta dal Gruppo di lavoro appositamente costituito con decreto del Ministro in data 28 maggio 2009.

Lo schema di regolamento sarà inoltre oggetto di esame da parte della Conferenza unificata.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

Non si è ritenuta perseguibile l'opzione di non intervento che comporterebbe la mancata attuazione dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo n. 42 del 2004 nonché il perdurare degli attuali problemi di carattere operativo rappresentati dagli uffici competenti in materia.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Per la motivazione di cui al punto precedente non si è ritenuto di adottare opzioni alternative.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una maggiore efficacia nella realizzazione delle finalità istituzionali attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, in sinergia con le autonomie regionali e locali e nel rispetto del riparto delle competenze in materia.

A) - Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La misurazione degli effetti potrà essere realizzata mediante l'individuazione e l'applicazione di specifici indicatori di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, correlati al conseguimento di obiettivi prefissati.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi o elementi di criticità derivanti dall'opzione prescelta.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame altre opzioni.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né produce effetti diretti sulla competitività delle imprese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**
Responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero per i beni e le attività culturali, tramite le proprie strutture centrali e periferiche competenti in materia paesaggistica, le Regioni e gli enti locali.
- B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**
Il provvedimento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e sui siti *internet* della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea e delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici. Si provvederà a richiedere ai rappresentanti delle autonomie regionali e locali di garantire adeguata diffusione al provvedimento anche tramite i propri canali informativi.
- C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**
L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere adeguatamente monitorati e valutati in sede di Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e di Osservatori regionali, di cui all'articolo 133 del Codice
- D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**
E' previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento in esame che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco degli interventi di lieve entità, sulla base di conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del...;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

Articolo 1

Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Articolo 2

Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 del presente articolo da un professionista abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il professionista abilitato attesta altresì la conformità del progetto

alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del Comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. Sono fatte salve le convenzioni che siano state eventualmente stipulate, concernenti la documentazione di cui al presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al comma 2 del successivo articolo 4.

Articolo 4

Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. In caso di valutazione negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento negativo, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se la sua valutazione è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante, entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica,

all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla

legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi

percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
12. interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del *Codice*, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del *Codice*);
17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;
18. interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;
20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
25. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
26. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
27. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
28. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
29. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

30. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
31. ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;
32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;
38. installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
40. deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;
41. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;
42. strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.




Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Servizio V - " Ambiente e Territorio "

Codice sito : sito 4.14/2009/32/CU.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0605429 P-2.17.4.14
del 09/12/2009



4396255

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
(rif:DAGL 7483 del 20 ott.2009)
SEDE

Al Ministero per i beni e le attività culturali
- Gabinetto
- Ufficio legislativo
ROMA


OGGETTO: Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali recante procedimento semplificato di *autorizzazione paesaggistica* per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (sito 4.14/2009/32 CU).
Intesa ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

Con la presente si trasmette, in allegato, per il seguito di competenza, copia conforme all'originale dell'atto con il quale la Conferenza Unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso intesa in ordine al provvedimento specificato in oggetto.

Il direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

All. n.1
AG/2009

AC



Intesa sullo schema di regolamento proposto dal Ministro per i beni e le attività culturali recante procedimento semplificato di *autorizzazione paesaggistica* per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni (sito 4.14/2009/32 CU).

Intesa ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

Repertorio atti n. ~~6~~ ⁷ ~~4~~ del 26 novembre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 novembre 2009:

VISTO l'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 di disciplina dell'attività di Governo, che ha previsto quali regolamenti siano emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificato, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

VISTO l'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, che ha disposto che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità, d'intesa con la Conferenza Unificata;

VISTA la nota prot.7483 del 20 ottobre 2009 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto alla Segreteria della Conferenza Unificata l'intesa sul regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella seduta del 9 ottobre 2009 e diramato, completo di documentazione, dalla richiamata Segreteria con nota prot.4315 del 27 ottobre;

VISTA la successiva nota *prot.7909 del 29 ottobre 2009* con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritrasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata integralmente lo schema di regolamento contenente le modifiche all'art.5 richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato, ~~che la~~

richiamata Segreteria ha diramato con nota prot.4404 del 2 novembre 2009, in sostituzione del precedente invio 4315, convocando contestualmente una riunione tecnica per il 9 novembre;

TENUTO CONTO che lo schema di regolamento, inserito all'ordine del giorno della Conferenza Unificata, tenutasi il 29 ottobre è stato rinviato;

TENUTO CONTO che nel corso della suddetta riunione del 9 novembre la regione Lombardia ha consegnato un documento con delle osservazioni;

VISTA la nota prot.23032 del 18 novembre 2009 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha rappresentato alla Segreteria della Conferenza Unificata la propria posizione rispetto alle osservazioni avanzate dalle Regioni nella riunione del 9 novembre, diramata dalla predetta Segreteria il giorno successivo con nota 4979, contestualmente alla convocazione di una riunione tecnica per il 23 novembre 2009;

CONSIDERATO che nel corso della predetta riunione del 23 novembre:

- il Ministero per i beni e le attività culturali ha evidenziato in particolare che i contributi migliorativi proposti dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti e dalla regione Lazio, sono stati accolti, per quanto concernono invece le osservazioni della regione Lombardia alcune sono state accolte, altre superate, altre troveranno accoglimento nel corso delle modifiche dell'art. 146 e 149 del Codice del paesaggio del 2004;
- il rappresentante della regione Lombardia ha confermato la preoccupazione in particolare per la difficoltà dei tempi di applicazione da parte delle regioni;
- altre regioni, Umbria, Piemonte, Emilia - Romagna e Calabria, oltre a proporre alcune modifiche concordate ed accolte hanno fatto presente che pur condividendo in parte le perplessità della regione Lombardia le stesse dovranno trovare soluzione nella riformulazione degli artt. 146 e 149 del Codice del paesaggio; in particolare la regione Calabria, in qualità di capofila delle Regioni in materia, ha proposto che la rivisitazione dei predetti articoli del Codice potrebbe essere espletata dallo stesso gruppo che ha lavorato sin qui al regolamento in argomento, integrato con altri tecnici;
- anche l'ANCI, nel confermare il parere positivo al regolamento ha dichiarato la disponibilità al prosieguo del lavoro del gruppo per la modifica degli artt.146 e 149;

VISTA la nota prot.23417 del 24 novembre 2009, con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso alla Segreteria della Conferenza Unificata le modifiche concordate nella riunione del 23 novembre e dalla predetta Segreteria diramate il giorno successivo con nota prot.5073;

CONSIDERATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in oggetto nella versione trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del

Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 (All.A) del 29 ottobre 2009 con le modifiche ritenute accoglibili di cui nota prot.23417 del 24 novembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali, che allegata costituisce parte integrante del presente atto;


TENUTO CONTO altresì che nell'odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice dei beni culturali e paesaggistici ;

CONSIDERATO infine che nell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Autonomie locali hanno espresso parere favorevole alla stipula dell'intesa sullo schema di regolamento in questione;

ESPRIME INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni sullo schema di regolamento in oggetto trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot.7909 del 29 ottobre 2009.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le Raffaele Fitto





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 8 febbraio 2010

NUMERO AFFARE 00316/2010

OGGETTO:

Ministero per i beni e le attività culturali - Ufficio legislativo:

Schema di regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 687 del 18 gennaio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali-Ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giovanni de Cesare;

Premesso:

Il regolamento è previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel testo modificato dal secondo decreto correttivo di cui al decreto legislativo, 26 marzo 2008 n. 63. In particolare, riferisce l'Amministrazione, esso detta le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed il comma 9, prevede specificatamente che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali di intesa con la Conferenza unificata, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti. Nello schema regolamentare all'esame sono stati pertanto da un lato individuati 42 interventi di lieve entità e dall'altro definite forme di semplificazione incidenti su vari aspetti del procedimento dalla documentazione richiesta alla modalità di presentazione della stessa, allo svolgimento dell'iter procedurale e alla tempistica di conclusione del procedimento autorizzatore. Il presente schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato.

L'articolo 1 dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità indicati nell'elenco allegato, da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico ove comportino un'alterazione dei luoghi o

dell'aspetto esteriore degli edifici.

L'articolo 2 detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale. È previsto infatti che l'istanza presentata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su uno schema tipo.

L'articolo 3 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza; viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini originariamente previsti per la conclusione del procedimento dall'art. 126 citato.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata, in particolare, ad esempio, in caso di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale invia la pratica al Sovrintendente con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del Sovrintendente è positiva questi esprime il suo parere vincolante al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua lasciando l'autorizzazione. Se la valutazione del Sovrintendente è negativa (in contrasto con quella positiva dell'amministrazione locale), il Sovrintendente rigetta direttamente e motivatamente l'istanza senza investire nuovamente nella questione l'ente locale dandone comunque comunicazione allo stesso.

L'articolo 5 contiene alcune previsioni di carattere organizzativo da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

L'articolo 6 dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino entro 180 giorni i provvedimenti necessari a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'articolo 7 prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica ordinaria.

Il Ministero delle finanze e il Ragioniere generale dello Stato hanno espresso il loro parere favorevole e la Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2009 ha espresso la propria intesa in ordine al provvedimento in esame, con talune osservazioni che sono state tutte recepite nel testo così come quelle della Ragioneria generale dello Stato.

Considerato:

Il Collegio esaminato il regolamento ed anche tutti i quarantadue interventi oggetto di semplificazione allegati, esprime parere favorevole, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale che qui si riportano.

Si raccomanda innanzitutto all'amministrazione di procedere ad una revisione formale del testo secondo i noti criteri di redazione degli atti normativi di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 171.26/10888/9.92, supplemento

ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101 (in particolare occorre sostituire i trattini con lettere o numeri ed evitare i verbi servili).

Quanto ai singoli articoli, all'articolo 2, dove è detto che l'istanza è redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2, si potrebbe fin d'ora precisare che si tratta della scheda allegata al d.P.C.M. 12 dicembre 2005. La formulazione potrebbe essere la seguente *“secondo il modello di scheda di cui alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti ai sensi dell'art. 146, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006 n. 25”*.

Il comma 2 dello stesso articolo andrebbe in conseguenza soppresso, in quanto pleonastico.

Nell'articolo 3, al comma 2, viene utilizzata per la prima volta la formula *“l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione”*, formula poi ripetuta in quasi tutti gli articoli e i commi successivi.

A parte l'appesantimento formale, ciò che rimane in ombra è il profilo sostanziale – peraltro implicito nella procedura accelerata delineata nello stesso comma nonché nel successivo articolo 4: quello cioè di una immediata verifica della competenza, da effettuarsi – presumibilmente - nell'ambito della fase preliminare di cui al successivo articolo 4.

Rimettendo all'Amministrazione la scelta delle modalità più

opportune per pervenire a tale risultato, si suggerisce che una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di sostituire nel comma in esame alla parola "competente" le parole "verificata la propria competenza". Naturalmente la formula ripetitiva menzionata dovrebbe essere espunta dai commi successivi.

All'articolo 4, nel comma 1, ottavo rigo, sono pleonastiche, dopo le parole "Con la medesima comunicazione" le successive parole da "dopo" a "domanda".

Nel comma 2, poi, sono normativamente irrilevanti le parole "Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa".

Sempre nello stesso articolo, al comma 11, non è chiara la portata innovativa – rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi – dell'espressione "è immediatamente efficace ed".

P.Q.M.

Si esprime parere favorevole all'ulteriore iter del procedimento con le suesposte osservazioni.


L'ESTENSORE
Giovanni de Cesare



IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Dicia Grassucci)




Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo



Prot. n.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0004550-10/03/2010
Cl. 02.02.01/13.6

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento affari giuridici e
legislativi

Palazzo Chigi
R O M A

Oggetto: Schema di regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Con riferimento allo schema regolamentare di cui all'oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009, si rende noto che il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza dell'8 febbraio u.s. si è espresso favorevolmente, con talune osservazioni perlopiù di carattere formale, in ordine all'ulteriore iter del procedimento.

Si chiede pertanto a codesto Dipartimento di voler disporre l'inoltro del regolamento alle Commissioni parlamentari competenti in materia ai fini dell'espressione del prescritto parere, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni.

A tal fine si trasmette la seguente documentazione:

- schema del decreto del Presidente della Repubblica in argomento munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, corredato da relazione illustrativa e ATN-AIR;
- copia dell'atto, e relativa documentazione, con il quale la Conferenza Unificata ha espresso la propria intesa in ordine al provvedimento;
- copia della relazione in data 13 gennaio 2010 al Consiglio di Stato;
- copia del parere n. 00316/2010 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 febbraio 2010.

In ordine a quanto rilevato dal Consiglio di Stato nel sopra richiamato parere, si ritiene di accogliere le due osservazioni concernenti l'articolo 4, comma 1 e comma 2, con la soppressione dei periodi indicati, e si concorda con l'esigenza di apportare alcune correzioni di *drafting*, come raccomandato dalla Sezione.

Il predetto Consesso ha poi formulato altre osservazioni che non si ritengono accoglibili, per le ragioni di seguito esposte.

Con riferimento all'osservazione sull'articolo 2, comma 1, non si ritiene possibile aderire alla formulazione suggerita - ed alla contestuale soppressione del comma 2 del medesimo articolo - in quanto verrebbe meno la puntuale specificazione, tra i numerosi e vari documenti allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, del modello da utilizzare per la relazione paesaggistica semplificata. Il comma 2 dell'articolo 2, pertanto, non risulta pleonastico, ma è necessario sia per individuare la scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, sia per chiarire che il predetto DPCM non si applica al procedimento disciplinato dal regolamento in esame, fatta eccezione per la scheda sopra richiamata.

Circa l'osservazione relativa all'articolo 3, comma 2, si rappresenta che l'uso della locuzione "*l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione*" non è riferito ad una previa verifica della competenza dell'Autorità adita, ma deriva dalla circostanza che nelle Regioni italiane esistono sistemi diversificati di "subdelega" agli enti locali. Infatti, in alcune Regioni tutta la materia dell'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, in altre la delega è limitata ad alcune tipologie soltanto di interventi, in altre ancora la funzione resta nell'esercizio regionale diretto oppure è delegata alle Province e agli Enti parco. Da qui l'esigenza, per ragioni di sintesi, di racchiudere in un'unica locuzione onnicomprensiva l'eterogenea configurazione presente sul territorio di autorità competenti al procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Da ultimo, con riferimento all'osservazione sull'articolo 4, comma 11, con la quale la Sezione ha rilevato che «non è chiara la portata innovativa - rispetto ai principi generali che reggono l'efficacia degli atti amministrativi - dell'espressione "*è immediatamente efficace*"», si rappresenta che la portata innovativa della previsione dell'immediata efficacia dell'autorizzazione paesaggistica semplificata consiste nel derogare al regime autorizzatorio ordinario, disciplinato dall'articolo 146 del Codice, il quale prevede che l'autorizzazione paesaggistica diventi efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio.


Si ritiene pertanto utile inviare, per una più agevole lettura, un testo di comparazione nel quale, nella colonna di destra, sono riportate, in carattere grassetto ed evidenziate in giallo, le modifiche e/o integrazioni allo schema regolamentare accolte dalla Conferenza Unificata, nonché, in carattere grassetto ed evidenziate in grigio, le modifiche in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato.

Infine, si rappresenta sin d'ora l'esigenza di espungere dal testo regolamentare l'articolo 7, in considerazione dell'avvenuta entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, dell'articolo 146 del Codice.

La presente nota e la documentazione allegata vengono inviate anche in formato elettronico per posta certificata.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO


Cons. Paolo Carpentieri






Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ufficio Legislativo



Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0005072 A-2.17.4.14
dal 25/11/2009



4358815

Prot.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0023417-24/11/2009
Cl. 02.02.01/13.6

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Segreteria della Conferenza Unificata

S E D E

OGGETTO: Schema di regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

All'esito dell'esame del provvedimento indicato in oggetto nel corso della riunione tecnica tenutasi il 23 novembre u.s., si trasmette un nuovo testo che reca, in carattere grassetto ed evidenziate in giallo, alcune modifiche ed integrazioni in tale sede concordate.

Si rappresenta che questo Ministero ha preso atto con soddisfazione della convergenza espressa sullo schema regolamentare da tutte le Regioni – fatta eccezione per la Regione Lombardia – nonché dall'Anci e dalle altre autonomie territoriali.

Si reputa comunque utile riportare qui di seguito, in estrema sintesi, gli elementi di risposta alle considerazioni critiche svolte dalla Regione Lombardia, nei termini già esposti durante la predetta riunione.

1. L'attestazione di conformità urbanistica di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema regolamentare in esame non è sostituibile con il mero certificato di destinazione urbanistica né, anche alla luce del parere espresso dalle altre Regioni e dai Comuni, appare utile una sua diversa configurazione; la previsione, peraltro, non fa che aderire ad una prassi comune e condivisa in base alla quale, prima di accedere alla fase della verifica paesaggistica, occorre la previa valutazione di conformità urbanistica ed edilizia; non si esclude, in ogni caso, la possibilità di aderire ad una formulazione alternativa, più semplice e chiara, ove suggerita dagli interlocutori regionali e comunali.

2. Circa la relazione paesaggistica, si è convenuto, con l'accordo anche della Regione Lombardia, di apportare la modifica di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Si è evidenziato come la coerenza del modello procedurale proposto nello schema di regolamento rispetto a quello previsto dall'articolo 146 del Codice sia imposta da invalicabili limiti costituzionali.


4. La Regione Lombardia ha ribadito la propria contrarietà politica allo schema disegnato dall'articolo 146 del Codice ed ha espresso la preoccupazione che l'approvazione del provvedimento in esame possa consolidare il predetto schema. Al riguardo si replica, come già in più occasioni e sedi ribadito, che vi è la massima disponibilità da parte di questo Ministero di studiare, in accordo con le Regioni e le autonomie territoriali, opportune modifiche agli articoli 146 e 149 del Codice. Tant'è che già con la precedente nota prot. n. 23032 del 18 novembre u.s. di questo Ufficio è stato rappresentato che l'esigenza di un intervento mirato a "migliorare" l'articolo 146 del Codice è stata espressa dal Ministro e condivisa dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare del provvedimento ed è stato altresì confermato l'impegno politico del Ministro stesso a proseguire i lavori del tavolo congiunto con le autonomie territoriali al fine di studiare insieme i necessari correttivi agli articoli 146 e 149 del Codice.

5. La Regione Lombardia ha poi insistito sull'asserita contraddittorietà tra il testo del regolamento e la norma sulla differenziazione/adequazione delle funzioni delegate ai Comuni in materia di tutela del paesaggio. Al riguardo si è rappresentato che il criterio della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsto dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 146 del Codice, costituisce un corollario del principio, pacifico e più volte ribadito dalla Corte costituzionale, della primarietà del valore paesaggistico e mira a chiarire che l'urbanistico-edilizia non può assorbire in sé la tutela paesaggistica, ma non esclude, anzi, implica la proposizione reciproca, ossia che la tutela paesaggistica, come il più contiene il meno, possa assorbire in sé i profili inerenti il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio; d'altra parte "differenziazione" non significa separatezza tra i due campi di materia. Ne consegue che l'attuazione del precetto di cui al ricordato ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 146 del Codice (cd. "verifica di adeguatezza" degli enti territoriali subdelegati) non si pone in alcun modo in contraddizione con la previsione – contenuta nello schema di regolamento in esame – per cui il previo vaglio di compatibilità urbanistico-edilizio, se negativo, preclude l'accesso alla fase della valutazione di conformità o compatibilità paesaggistica dell'intervento.

In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, si auspica pertanto che la Conferenza unificata possa prestare l'intesa sul testo all'esame, che, come già evidenziato, è già stato oggetto di pressoché unanime condivisione.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Cons. Paolo Carpentieri)



Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

(Testo con le correzioni meramente formali apportate a seguito delle riunioni del 9 novembre e del 23 novembre 2009 della Conferenza Unificata in sede tecnica)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, Comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante "Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del....;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;

Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;

Vista la deliberazione **definitiva** del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

emana il seguente

Regolamento

Articolo 1

Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato "Codice", gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica,

Articolo 2

Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al

comma 2 del presente articolo da un professionista tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il professionista tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. Sono fatte salve ~~Mediante le convenzioni che siano state eventualmente già stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, concernenti~~ **concordate ulteriori semplificazioni della documentazione di cui al presente comma da presentarsi ai fini del presente comma.**

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20

ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al comma 2 del successivo articolo 4, comma 2.

Articolo 4

Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, l'amministrazione competente.

al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara ~~ehe non vi è luogo a provvedere~~ sulla **l'improcedibilità della** domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. ~~In caso di~~ **Nel caso in cui la valutazione negativa di cui al precedente comma 3 sia negativa**, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo **10-bis** della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento ~~negativo di rigetto~~, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento **negativo**, la quale, entro dieci giorni

dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la sua valutazione del soprintendente è positiva, questi il soprintendente esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento

il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. **In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.**

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative **da adottarsi dalle** ~~prese~~ le amministrazioni

competenti al rilascio di delle autorizzazioni paesaggistiche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*). Ogni successiva incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla

configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);

6. modifiche che si rendono necessarie per l' adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;
7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente internate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;
8. realizzazione di tettoie, porticati, gazebo e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 10 mq;
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);
10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del *Codice*);
12. interventi di modifica e manutenzione di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;
13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, aree a verde, accessi pedonali e carrabili di larghezza non

- superiore a 4 m, camminamenti, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;
 15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 12 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
 16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);
 17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione;
 18. interventi di allaccio alla distribuzione locale mediante posa di condutture e infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;
 19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di utenze domestiche, di altezza non superiore a metri 6;
 20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;
 21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
 22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili);
 23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati (la

- presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 o ad esse assimilabili);
24. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;
 25. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;
 26. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;
 27. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e ad esse assimilabili e nelle aree vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *b*) e *c*) del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)");
 28. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
 29. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
 30. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;
 31. ripristino della sezione di deflusso o recupero della officiosità idraulica in caso di

manifesto sovralluvionamento in punti isolati dell'alveo;

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti quali briglie e correlate difese spondali;
33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali, ove pregiudizievole al deflusso delle acque;
34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle Amministrazioni competenti;
35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;
36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del Codice, preventivamente assentito dalle Amministrazioni competenti;
37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 6 mq;
38. installazione di strutture temporanee per manifestazioni, concerti, spettacoli viaggianti, eventi sportivi, fiere, sagre, etc., di durata superiore ad una settimana e per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a mesi quattro, compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture, con esclusione di qualsiasi intervento avente carattere permanente o durevole;
39. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
40. deposito di merci e materiali a cielo libero collegati ad attività produttive, commerciali o agricole, non comportanti una permanente trasformazione del suolo, né della destinazione d'uso, per un periodo non superiore a 90 giorni nell'anno solare;
41. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili;
42. strutture temporanee di supporto a prospezioni geognostiche e al monitoraggio ambientale, con permanenza non superiore a mesi tre.

<p>Schema di DPR</p>	<p>Schema di DPR <i>con le modifiche ed integrazioni accolte dalla Conferenza Unificata (in carattere grassetto ed evidenziate in giallo) e con le modifiche in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato (in carattere grassetto ed evidenziate in grigio).</i></p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante</p>	<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87 della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";</p> <p>Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, recante</p>

<p>“Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.... ;</p> <p>Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del....;</p> <p>Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;</p> <p>Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;</p> <p style="text-align: center;">emana il seguente Regolamento</p>	<p>“Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali”;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;</p> <p>Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del....;</p> <p>Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del...;</p> <p>Visti i pareri delle Commissioni Parlamentari competenti;</p> <p>Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;</p> <p style="text-align: center;">emana il seguente Regolamento</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata</p> <p>1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “Codice”, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 1 Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata</p> <p>1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “Codice”, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della Parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'allegato elenco che forma parte</p>

<p>integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.</p>	<p>integrante del presente regolamento.</p> <p>2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni, rettificazioni ed integrazioni all'elenco di cui al precedente comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 2 Semplificazione documentale</p> <p>1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 del presente articolo da un professionista abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il professionista abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere corredata dall'attestazione del Comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 2 Semplificazione documentale</p> <p>1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 del presente articolo da un professionista tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il professionista tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza deve essere è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.</p>

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. Sono fatte salve le convenzioni che siano state eventualmente stipulate, concernenti la documentazione di cui al presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato deve concludersi con un

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della "Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata", allegata al decreto stesso. ~~Sono fatte salve~~ **Mediante le convenzioni che siano state eventualmente stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, concernenti possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione di cui al presente comma da presentarsi ai fini del presente comma.**

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi concernenti attività industriali o artigianali, come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 e successive modificazioni, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Articolo 3

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato ~~deve concludersi~~ **si conclude**

<p>provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.</p> <p>2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al comma 2 del successivo articolo 4.</p>	<p>con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.</p> <p>2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui al comma 2 del successivo articolo 4, comma 2.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4 Semplificazioni procedurali</p> <p>1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 4 Semplificazioni procedurali</p> <p>1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione, dopo aver verificato la completezza della documentazione allegata alla domanda, richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che devono essere sono presentati, o inviati in via telematica, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.</p>

2. Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. In caso di valutazione negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le

2. ~~Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa,~~ l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara ~~che non vi è luogo a provvedere~~ sulla ~~l'improcedibilità della~~ domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al precedente comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. ~~In caso di~~ **Nel caso in cui la valutazione negativa di cui al precedente comma 3 sia negativa,** l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove,

osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento negativo, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza deve essere contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se la sua valutazione è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante, entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via

esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento ~~negativo di rigetto~~, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza ~~deve essere~~ contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento ~~negativo~~, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico, ovvero la sua compatibilità paesaggistica, e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità, ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente, e comunque entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se ~~anche~~ la sua ~~valutazione del soprintendente~~ è positiva, ~~questi il soprintendente~~ esprime il suo parere vincolante ~~favorevole~~ entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per

telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione

via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta **ricevuta dall'amministrazione** competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento **della proposta stessa**, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. **In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.**

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione

<p>competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.</p>	<p>competente al rilascio dell'autorizzazione, o la soprintendenza, abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-<i>bis</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.</p>
<p>10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-<i>bis</i> del Codice.</p>	<p>10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-<i>bis</i> del Codice.</p>
<p>11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.</p>	<p>11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.</p>
<p>12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.</p>	<p>12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui al precedente articolo 3.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 Semplificazione organizzativa</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5 Semplificazione organizzativa</p>
<p>1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.</p>
<p>2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche.</p>	<p>2. Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle presso le amministrazioni competenti al rilascio di delle autorizzazioni paesaggistiche.</p>

<p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	<p>3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.</p> <p>2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera <i>m</i>), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.</p> <p>2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera <i>m</i>), della Costituzione e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica. <i>Articolo da eliminare in considerazione dell'avvenuta entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, dell'articolo 146 del Codice.</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 146 del Codice concernenti la disciplina del procedimento di autorizzazione paesaggistica. <i>Articolo da eliminare in considerazione dell'avvenuta entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, dell'articolo 146 del Codice.</i></p>



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio Legislativo - Economia

121 OTT. 2009

ACG/15/BCULT/14671

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

Al Ministero per i beni e le attività culturali
Ufficio legislativo

E p.c. Al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In riferimento allo schema di decreto indicato in oggetto, si trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 108447 del 20 ottobre 2009.

IL CAPO DELL'UFFICIO

405
48

15
B. W. P. P. P.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale per gli Affari Economici

UFFICIO XI

Roma, 10.10.2009

All'Ufficio Legislativo Economia

SEDE

Prot. Nr. 108447

Rif. Prot. Entrata Nr. 108412

Allegati: 1

OGGETTO: Regolamento recante provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto si conferma il parere espresso con nota prot. n. 104359 del 9.10.2009, che si allega in copia.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. 0

Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ufficio XI
22 OTT. 2009
Prot. n. <i>10634</i>

SH



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO XI

MINUTA

391
2

SEMPRE

9 OTT. 2009

Roma,

Camino
9 OTT. 2009
8.15

Prot. Nr. 104359

All' Ufficio Legislativo Economia

Rif. Prot. Entrata N. 103867

SEDE

OGGETTO: Atto Consiglio n. 13: "Regolamento recante provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 5, secondo comma, stabilisce che "le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, promuovono la costituzione o individuazione, presso le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, di uffici o unità operative dedicate ai procedimenti di autorizzazione semplificata, anche prevedendo la costituzione di uffici sovra comunali o presso le amministrazioni provinciali".

La disposizione sembra configurare un obbligo a carico delle Regioni e degli enti locali in relazione alla prevista costituzione di uffici e unità operative dedicate ai procedimenti di autorizzazione semplificata.

In proposito, si ritiene che eventuali iniziative di tipo organizzativo per far fronte ai procedimenti in discorso debbano essere lasciate all'autonomia degli enti territoriali e locali interessati.

Il comma, quindi, deve essere riformulato nei seguenti termini: <<Le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative

[Handwritten signature]

organizzative presso le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche>>.

Sempre con riferimento all'articolo 5, si segnala l'esigenza che al primo comma, dopo le parole "in materia", siano aggiunte, infine, le seguenti: "ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni".

Il Ragioniere Generale dello Stato

F.to CANZIO



423
17

15
BCULT

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Affari Economici
UFFICIO XI

Roma, 3 - NOV 2009

Al Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. nr. 112065

Allegati:


Risposta a nota del

OGGETTO: Schema di D.P.R. recante provvedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs 42/2004 e successive modificazioni.

Con riferimento al nuovo testo del provvedimento in oggetto, nel prendere atto del recepimento delle modifiche richieste, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso dello stesso.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Caruso



Schema provvedimento



Roma, 12 9 OTT. 2009

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio per le ricerche e la documentazione giuridica
Servizio Documentazione parlamentare e presso gli
organi costituzionali*

Prot. 7910
Dagl/050016/10.3.70

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
FINANZE
Ufficio legislativo- Settore Economia

DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE
DELLO STATO
Ufficio di segreteria e coordinamento
Via XX Settembre, 97
00187—ROMA

e, p.c.:

AL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
Ufficio Legislativo
ROMA

LCAE
IGF
IGOPA
leop

OGGETTO: Schema di D.P.R.- recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del Dlgs 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni.

Di seguito alla nota n.7482 del 20 ottobre 2009, si ritrasmette il provvedimento indicato in oggetto, contenente le modifiche all'articolo 5 richieste dalla Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot.

MBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0021508-28/10/2009
Cl. 02.02.01/13.8

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ufficio Legislativo

E, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009 ed iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 29 ottobre 2009, per la prescritta intesa.

Con nota n. 14671 del 21 ottobre 2009, codesta Amministrazione ha trasmesso le osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sul predetto schema di regolamento, osservazioni relative, in particolare, alla formulazione del secondo comma dell'articolo 5, concernente le misure di semplificazione organizzative che le Regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, sono chiamate a promuovere.

Al riguardo, al fine di superare gli eventuali profili di criticità rilevati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, questo Ministero concorda nell'apportare le modifiche al testo del provvedimento, nei termini formulati dal predetto Dipartimento.

IL VICE CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Gens. Paolo Carpentieri



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

=====

*Relazione al Signor Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

OGGETTO

Schema di regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità, ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Decreto del Signor Ministro

*Visto: si comunica al Consiglio
di Stato per il suo parere*

Roma li 13 GEN. 2010

Il Ministro
(FIRMATO)

On.le Ministro,

il presente schema di regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi "di lieve entità", ossia che non comportino rilevante impatto sul paesaggio.

Il regolamento è previsto dall'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (nel prosieguo indicato come "Codice"), nel testo modificato dal secondo decreto correttivo di cui al decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

In particolare, l'articolo 146 detta le disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ed il comma 9 prevede specificamente che con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali d'intesa con la Conferenza unificata, siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti.

La previsione del suddetto regolamento di delegificazione, introdotta dal sopra citato decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, trae origine dalla necessità di affrontare uno dei problemi centrali dell'amministrazione del paesaggio, emerso con evidenza in fase di applicazione del Codice; infatti, data la vastità dei territori assoggettati nel nostro Paese a vincolo paesaggistico, ogni anno vengono presentate centinaia di migliaia di istanze di autorizzazione paesaggistica che, per la maggior parte, riguardano interventi di lieve entità, con l'effetto di produrre, spesso, ingiustificati e sproporzionati aggravii procedurali a carico dei cittadini e delle imprese, nonché la congestione degli uffici degli enti locali e delle soprintendenze, che nel procedimento autorizzatorio hanno funzioni di codecisione.

Ai fini dell'elaborazione dello schema di regolamento si è quindi ritenuto prioritario procedere ad un lavoro preparatorio ed istruttorio congiunto con le regioni e gli enti locali, tenendo conto delle esigenze operative di tutte le amministrazioni interessate, nonché della finalità di continuare ad assicurare un'efficace azione di tutela del paesaggio e di fornire rapide risposte alle istanze dei cittadini.

Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è stato quindi costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministero medesimo, da professori universitari esperti della materia, da dirigenti dell'Amministrazione, da rappresentanti tecnici designati dalla Conferenza delle Regioni e dall'ANCI.

Tale Gruppo ha operato secondo due direttrici principali, ossia l'individuazione, certa ed uniforme su tutto il territorio nazionale, delle tipologie di interventi qualificabili come "di lieve entità" e la definizione di procedure semplificate per il rilascio, o il diniego, dell'autorizzazione. Lo schema di regolamento, di conseguenza, consta, essenzialmente, di due parti: la parte di disciplina del procedimento semplificato e quella (l'allegato) contenente la definizione degli interventi di lieve entità, al fine di fornire un contenuto definitorio univoco e chiaro alla denotazione del concetto indeterminato usato dal legislatore ("*interventi di lieve entità*") e, in tal modo, all'ambito applicativo del regolamento.

Con il suddetto schema regolamentare, in particolare, sono stati, da un lato, individuati 42 interventi "di lieve entità" e, dall'altro, sono state definite significative forme di semplificazione incidenti su vari aspetti del procedimento, dalla documentazione richiesta, alle modalità di presentazione della stessa, allo svolgimento dell'*iter* procedurale ed alla tempistica di conclusione del procedimento autorizzatorio.

Il testo predisposto dal Gruppo di lavoro è stato quindi oggetto di una progressiva "messa a punto" a seguito delle riunioni del Coordinamento Tecnico delle Regioni - l'ultima svoltasi con la presenza di rappresentanti del Dipartimento per gli affari Giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero - e ciò al fine di ottenere la più ampia convergenza sullo schema regolamentare.

Nel dettaglio, il presente schema di regolamento è composto da sette articoli e da un allegato.

L'**articolo 1** dispone l'assoggettamento al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica degli interventi di lieve entità indicati nell'allegato elenco (che forma parte integrante del regolamento), da realizzarsi su aree o immobili dichiarati di interesse paesaggistico, ove comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici. Le quarantadue tipologie di interventi qualificati di lieve entità, elencate nell'allegato al provvedimento, dovrebbero costituire, si stima, circa il 75% del totale dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, possano essere apportate all'elenco specificazioni, rettifiche e/o integrazioni in base a motivazioni e ad esigenze di natura strettamente tecnica. Quest'ultima previsione mira a consentire l'aggiornamento puramente tecnico di alcune delle tipologie di interventi di lieve entità particolarmente legate alla rapida evoluzione tecnologica, per le quali si potrebbe rendere oggettivamente necessaria una conseguente precisazione terminologica (ad esempio, installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico, di parabole, pannelli solari, termici e fotovoltaici ecc.).

L'**articolo 2** detta disposizioni in ordine alla semplificazione documentale. E' previsto innanzitutto che l'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata sia corredata unicamente da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un professionista su una scheda tipo, costituita dalla Scheda allegata al DPCM 12 dicembre 2005, che disciplina la documentazione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie. Pertanto non dovrà essere allegata alla suddetta scheda copia integrale del progetto, ma esclusivamente le tavole progettuali significative ai fini della valutazione della conformità paesaggistica dell'intervento. Nella relazione il professionista deve attestare la conformità dell'intervento alla disciplina del paesaggio ed alla vigente disciplina urbanistica. Il secondo comma esclude l'applicazione del citato DPCM 12 dicembre 2005, fatta eccezione per la scheda di cui sopra. Sono comunque fatte salve le convenzioni eventualmente stipulate con le Regioni che abbiano dato una diversa definizione della documentazione a corredo dell'istanza. Quest'ultima previsione è stata richiesta dalle Regioni per salvaguardare alcune pratiche virtuose ed efficaci che sarebbero in corso in talune realtà locali, anche a seguito della definizione di tali convenzioni. L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede la presentazione dell'istanza, ove possibile, per via telematica e, qualora essa riguardi attività industriali o artigianali, tramite lo sportello unico, se istituito.

L'**articolo 3** dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato debba concludersi nel

termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza. Viene in tal modo operata una riduzione del 40% dei termini ordinariamente previsti dall'articolo 146 per la conclusione del procedimento: da 105 giorni (40 presso l'ente locale + 45 per il parere vincolante del soprintendente + 20 per il provvedimento definitivo) a 60 giorni complessivi (30+30).

Il termine è dimezzato nel caso previsto dal successivo articolo 4, comma 2, di conclusione anticipata del procedimento, per il qual caso (che si illustrerà *sub* articolo 4) è previsto che l'amministrazione competente debba adottare il provvedimento negativo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di autorizzazione semplificata. E' previsto innanzitutto uno *screening* immediato delle istanze di autorizzazione, al fine di verificare preliminarmente, e comunicare all'interessato, se l'intervento sia esonerato dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia soggetto ad autorizzazione ordinaria, ai sensi dell'articolo 146 del Codice medesimo. Qualora l'intervento rientri nelle tipologie di "lieve entità", l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione comunica l'avvio del procedimento e richiede, se necessario ed un'unica volta, eventuali integrazioni documentali da trasmettere per via telematica.

Ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa è altresì prevista una verifica preliminare della conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia; nel caso in cui l'intervento sia non conforme alla disciplina urbanistica l'amministrazione dichiara che non vi è luogo a procedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica e ne dà comunicazione all'interessato. Questa scelta deriva dalla considerazione per cui la funzione di tutela, che mira in primo luogo alla conservazione del bene protetto, non ha ragione di essere attivata, lì dove il progetto di trasformazione risulti non realizzabile già sul piano edilizio e urbanistico.

A tale riguardo si ritiene utile evidenziare che, nel delineare l'*iter* procedimentale di autorizzazione paesaggistica semplificata, si è tenuto conto della condivisa acquisizione in base alla quale l'autorizzazione paesaggistica si pone come un livello di tutela dell'integrità del territorio ulteriore rispetto a quello urbanistico ed edilizio. In quest'ottica, il disposto dell'articolo 146, comma 4, del Codice per cui "*l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio*" deve essere inteso non già nel senso della separatezza delle distinte funzioni (di tutela del corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio e di tutela del paesaggio), bensì nel senso del necessario concorso dei due autonomi titoli – edilizio e paesaggistico - al fine del consenso alla trasformazione delle aree vincolate. In tale ottica, il principio della differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsto dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 146 del Codice, mira a chiarire che l'urbanistico-edilizia non può assorbire in sé la tutela paesaggistica, ma non esclude, anzi, implica la proposizione reciproca, ossia che la tutela paesaggistica, come il più contiene il meno, possa assorbire in

sé i profili inerenti il corretto assetto urbanistico-edilizio del territorio. Ne consegue che l'attuazione del precetto di cui al ricordato ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 146 del Codice non si pone in alcun modo in contraddizione con la previsione – contenuta nello schema di regolamento in esame – per cui il previo vaglio di compatibilità urbanistico-edilizio, se negativo, ben possa e debba, pere economia dei mezzi giuridici, precludere l'accesso alla fase della valutazione di conformità o compatibilità paesaggistica dell'intervento. Sarebbe, invero, del tutto inutile avviare l'istruttoria a fini paesaggistici se l'intervento è già risultato non conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Solo, dunque, in caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica, si accede alla fase paesaggistica e si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica. Se l'amministrazione competente (il Comune o, in qualche caso, la Provincia o la Regione) esprime valutazione negativa, allora la domanda viene direttamente rigettata, senza investire del procedimento la soprintendenza competente per territorio. In quest'ultimo caso è però consentito all'interessato di rivolgersi al soprintendente, qualora lo richieda entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento negativo. Il soprintendente, chiamato a pronunciarsi sulla domanda, decide direttamente - entro trenta giorni - con provvedimento definitivo, in senso positivo o negativo, senza interessare nuovamente l'amministrazione locale, la quale, in ogni caso, può, nel corso dell'istruttoria, inviare le proprie controdeduzioni. Questa previsione mira a non privare del tutto il privato della possibilità di una pronuncia paesaggistica promanante dal soprintendente, pur quando l'autorità territoriale preposta alla gestione del vincolo (regione o Comune "subdelegato") abbia formulato una valutazione negativa e una proposta di rigetto della domanda.

In caso, invece, di valutazione positiva di compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione locale (o regionale) invia la pratica al soprintendente, con motivata proposta di accoglimento. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante, al quale l'amministrazione locale immediatamente si adegua rilasciando l'autorizzazione e motivando *per relationem*.

Se la valutazione del soprintendente è negativa (in contrasto con quella - positiva - dell'amministrazione locale), il soprintendente rigetta direttamente e motivatamente l'istanza, senza investire nuovamente della questione l'ente locale, dandone comunque comunicazione allo stesso. Tale previsione recepisce l'esigenza, fortemente rappresentata dalle Regioni e dall'ANCI, di imputare all'autorità che esprime il parere vincolante (ossia al soprintendente) la responsabilità in ordine alla determinazione ultima di rigetto dell'istanza. Ed invero, trattandosi di "codecisione", sembra corretto, anche per ragioni di concentrazione e speditezza procedurale, evitare il rinvio all'ente territoriale per l'adozione di un provvedimento di rigetto "deciso" dal soprintendente "contro" la proposta (che era stata, invece, favorevole) del primo ente.

E' previsto inoltre che il parere del soprintendente sia non vincolante, ma solo obbligatorio quando l'area interessata da interventi di lieve entità sia assoggettata ad un vincolo o ad un piano paesaggistico che contengano specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio. Si tratta di

una previsione che si pone in linea con il disposto degli articoli 143 e 146 del Codice del 2004. Queste disposizioni prevedono, infatti, che, all'esito della copianificazione Stato-Regioni recepita negli strumenti urbanistici degli enti locali, il parere del soprintendente, a fronte, in sostanza, dell'intervenuta definizione congiunta delle regole d'uso paesaggisticamente compatibili del territorio, sia solo obbligatorio, ma non vincolante. La disposizione regolamentare in commento si limita ad estendere questa previsione alla fattispecie, logicamente identica, costituita dal caso in cui – giusta gli strumenti amministrativi apprestati dallo stesso Codice (articoli 138, 139, 141 e 141-bis) – ancor prima dei nuovi piani paesaggistici congiunti, si possano avere dei vincoli cd. “vestiti”, non consistenti, cioè, in mere perimetrazioni di aree dichiarate di notevole interesse paesaggistico, ma riempiti di contenuti regolativi puntuali idonei a definire le regole d'uso di quella porzione di territorio. Anche in tali evenienze, quando, cioè, volendo fare un esempio, le prescrizioni che accompagnano il vincolo già esse ammettono, a certe condizioni, e disciplinano l'installazione di pannelli solari o di antenne paraboliche, si è ritenuto, per gli interventi di lieve entità, che sia sufficiente il parere obbligatorio del soprintendente, ma che questo parere possa non essere vincolante.

E' poi stabilito, in deroga alla più “pesante” regola dell'articolo 146 del Codice, che l'autorizzazione paesaggistica è immediatamente efficace e non si applica pertanto la moratoria di 30 giorni prevista per gli interventi non di lieve entità, sottoposti a procedimento autorizzatorio ordinario.

Infine, è previsto che per il procedimento di autorizzazione semplificato non è obbligatorio - sempre in considerazione della lievità degli interventi - il parere delle Commissioni locali per il paesaggio.

L'**articolo 5** contiene alcune previsioni di carattere organizzativo, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare è previsto che, al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze, presso ciascuna soprintendenza siano individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica semplificata e che le Regioni, per la medesima finalità, possano promuovere adeguate iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

L'**articolo 6** dispone che il regolamento sia immediatamente efficace nelle regioni a statuto ordinario e prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adottino, entro centottanta giorni, i necessari provvedimenti atti a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri contenuti nel regolamento medesimo.

L'**articolo 7**, infine, prevede che l'entrata in vigore del provvedimento sia contestuale all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di procedimento di autorizzazione

paesaggistica ordinaria recate dall'articolo 146 del Codice (ossia 1° gennaio 2010, essendo detta autorizzazione ordinaria disciplinata in precedenza secondo il regime transitorio di cui all'articolo 159 del Codice). Questa disposizione, inizialmente introdotta per far fronte all'evenienza di un'ulteriore proroga del regime ordinario, dovrebbe a questo punto, evidentemente, essere eliminata, attesa l'intervenuta entrata in vigore, il 1° gennaio 2010, dell'articolo 146 del Codice e la cessazione del regime transitorio dell'articolo 159. Potrebbe, peraltro, ipotizzarsi una sua riformulazione – sulla quale sarebbe particolarmente utile un'indicazione di codesto Ecc.mo Consesso – finalizzata ad assicurare la possibilità di applicare la più semplice e favorevole disciplina regolamentare anche alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2010 e ai procedimenti avviati (ma non conclusi) con la più onerosa procedura ordinaria.

Lo schema di regolamento in esame è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 ottobre 2009. E' stata successivamente acquisita la prescritta intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre 2009.

Al riguardo, si rappresenta che, preliminarmente alla seduta del 26 novembre 2009, lo schema regolamentare è stato esaminato in due riunioni tecniche tenutesi tra i rappresentanti del Ministero e delle Regioni e delle altre autonomie territoriali nei giorni 9 e 23 novembre, nel corso delle quali sono state concordate alcune modifiche al testo scaturenti da contributi migliorativi ed osservazioni ritenute accoglibili.

L'intesa espressa dalla Conferenza Unificata, secondo quanto esplicitato anche nelle premesse dell'atto, tiene conto pertanto delle predette modifiche le quali, oltre a mere correzioni di *drafting*, si sostanziano come di seguito illustrato.

- Articolo 2, comma 1: è previsto che la relazione paesaggistica semplificata sia redatta da un “tecnico abilitato” in luogo del “professionista abilitato”; ciò al fine di consentire che gli enti pubblici, in qualità di soggetti richiedenti l'autorizzazione paesaggistica semplificata, possano avvalersi di proprio personale tecnico interno, senza dover fare ricorso a professionisti esterni.
- Articolo 2, comma 1, ultimo periodo: l'inserimento dell'inciso (“**in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività**”) chiarisce che, qualora la verifica di conformità urbanistica – pregiudiziale al controllo di compatibilità paesaggistica – spetti ad enti diversi rispetto a quelli competenti a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica:
 - per gli interventi necessitanti di permesso di costruire il privato si debba far rilasciare dal comune un certificato di conformità urbanistica;
 - per gli interventi soggetti a semplice DIA il privato debba presentare la asseverazione già prevista dal Testo Unico dell'Edilizia (alle norme del quale è fatto esplicito rinvio).
- Articolo 2, comma 2: l'ultimo periodo (“Sono fatte salve le convenzioni che siano state eventualmente stipulate, concernenti la documentazione di cui al presente comma”)

viene così riformulato: **“Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.”**

Tale previsione consente una maggiore flessibilità in ordine alla definizione dei contenuti documentali delle istanze, nel rispetto dei criteri di semplificazione e snellimento procedurale cui è improntato il regolamento.

- Articolo 4, comma 2: nell'ultimo periodo, la frase “...dichiara che non vi è luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione paesaggistica...” è sostituita dalla seguente: **“...dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica ...”**. Tale ultima formulazione è stata suggerita dai rappresentanti regionali in quanto già di uso abituale nell'ambito dei procedimenti amministrativi e ritenuta di più immediata comprensibilità da parte dei cittadini.
- Articolo 4, comma 4: il primo periodo (“In caso di valutazione negativa”) è stato modificato in **“Nel caso in cui la valutazione di cui al precedente comma 3 sia negativa”** per una mera esigenza di chiarificazione.
- Articolo 4, comma 5: nel primo periodo, l'espressione “provvedimento negativo” è stato sostituito da **“provvedimento di rigetto”** per evitare una ripetizione con il periodo successivo in cui di seguito alla parola “provvedimento” è stato aggiunto l'aggettivo **“negativo”**.
- Articolo 4, comma 6: la riformulazione della parte iniziale del secondo periodo è stata dettata anche in questo caso dall'esigenza di una maggiore chiarezza (da: “Se anche la sua valutazione è positiva, il soprintendente esprime il suo parere vincolante” a: **“Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole”**).
- Articolo 4, comma 8: medesima esigenza di cui sopra ha determinato le integrazioni al primo periodo (da: “In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione” a: **“In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione”**; da “entro venticinque giorni dal ricevimento” a: **“entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa”**). Nello stesso comma è stato altresì aggiunto un ulteriore periodo al fine di specificare che quando il parere del soprintendente non è vincolante, ma solo obbligatorio, la titolarità del provvedimento di rigetto dell'istanza resta comunque in capo all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (**“In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10 del presente articolo, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.”**).
- Articolo 5, comma 2: nel periodo sono state apportate mere integrazioni chiarificatrici (da: “...iniziative organizzative presso le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche” a: **“...iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche”**).

Tutto ciò premesso, si prega la S.V. di voler autorizzare l'invio del presente schema di regolamento e della relativa documentazione, come da distinta nota allegata, al Consiglio di Stato ai fini del prescritto parere.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Mario Torsello)
(FIRMATO)